

Buongiorno, nel febbraio del 2019 ho aperto un conto corrente cointestato tra me e mia cugina, versando nel tempo cospicue somme di danaro. Specifico che la quasi totalità dei versamenti è a me riconducibile, rappresentando somme derivanti da una vendita immobiliare. Lo scopo della cointestazione è da ricercarsi in un aiuto che volevo, all'epoca, offrire a mia cugina, essendo la stessa in gravi difficoltà economiche. A maggio 2019 ha eseguito un prelievo pari a € 20000 (il saldo era di quasi € 80000) lasciandone € 60000. Purtroppo, durante l'estate i rapporti si sono deteriorati a causa di alcune vicende familiari e, in seguito, ho chiesto la restituzione della somma prelevata. A detta richiesta mi è stato opposto un netto rifiuto, supportato dalla lettera del suo legale, il quale afferma che si configura una «donazione indiretta». Cosa posso fare per recuperare questa somma?

Francesca

Risposta

Al fine di dare una risposta esauriente al quesito, bisogna fare i seguenti **riferimenti normativi**:

Articolo 769 del codice civile

«La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.»

Articolo 782 del codice civile

«La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se

ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.»

Articolo 801 del codice civile

«La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436.»

Articolo 803 del codice civile

«Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.

La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.»

Articolo 809 del codice civile

«Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.

Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell'art. 770 e a quelle che a norma dell'art. 742 non sono soggette a collazione.»

Citiamo, altresì, le ultime sentenze della **Cassazione** in merito all'argomento del quesito.

Cassazione civile 23260-19

«La donazione indiretta è caratterizzata dal perseguito fine di liberalità, e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento (cfr. Cass. nn. 3134/12 e 5333/04), e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto, eccedente rispetto al mezzo, di un'attribuzione patrimoniale gratuita.»

Cassazione civile 27050-18

«Per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., è sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.»

Cassazione civile 4682-18

«Per la validità delle donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass.

n. 468 del 2010, in motiv.; Cass. n. 14197 del 2013; Cass. SU n. 18725 del 2017 in motiv.). Ora, **la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione indiretta** qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatori, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatorio: a condizione, però, che sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi"»

Cassazione 5333-04

«La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito, che è quello di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento.....Non è, conseguentemente, neppure fondato l'assunto della mancanza dei requisiti di forma nel senso prospettato dai ricorrenti, perché non è necessario che esista un atto fondale diretto tra l'autore e il beneficiario della liberalità; risultano, invece, osservati i requisiti effettivamente richiesti, ravvisabili solo nelle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità (nella specie la forma scritta, trattandosi di compravendita immobiliare), posto che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.»

La donazione è un negozio giuridico attraverso il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a vantaggio di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.

La normativa impone per le donazioni una forma particolare, essendo prevista la stipulazione per **atto pubblico e alla presenza di due testimoni**.

L'assenza di tale requisito, di conseguenza, è causa di annullamento in sede giudiziaria della donazione, su istanza di chi ritenga di essere stato danneggiato dall'atto come, per esempio, gli eredi legittimi lesi dalla donazione.

Perché la donazione si perfezioni è necessaria l'**accettazione da parte del donatario**, che deve essere espressa nell'atto pubblico o in un successivo atto che rivesta la stessa forma del primo; in tal caso il perfezionamento del contratto avverrà al momento della notifica dell'accettazione e, fino ad allora, la donazione potrà essere revocata dal donante.

L'articolo **769 del codice civile** contempla una definizione precisa di donazione:

«La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.»

Gli atti di liberalità sono quegli atti caratterizzati da un doppio effetto, arricchimento/impoverimento; tra questi rientrano le donazioni, le donazioni indirette e le liberalità d'uso.

La donazione è un **negozio a titolo gratuito**, in quanto il donante, ossia chi effettua la donazione, non riceve alcun corrispettivo.

La donazione è un contratto che richiede, infatti, l'incontro delle dichiarazioni di entrambe le parti.

Da una parte (il donante) abbiamo la manifestazione di volontà di arricchire l'altra (il donatario) senza corrispettivo.

Dall'altra parte abbiamo la volontà del donatario di accettare l'arricchimento. La funzione, ossia la causa, della donazione è lo spirito di liberalità (animus donandi).

La donazione prevede, quindi, un **arricchimento**, un incremento del patrimonio del donatario, che si può attuare disponendo a favore di questi

di un diritto oppure obbligandosi a una prestazione di dare.

L'oggetto della donazione non può essere un bene futuro, ma può essere rappresentato da tutti i beni presenti nel patrimonio.

Gli elementi costitutivi della donazione sono:

- Elemento soggettivo, l'**animus donandi ossia** l'intenzione di assegnare ad altri un vantaggio patrimoniale senza che vi sia un obbligo giuridico;
- Elemento oggettivo, ossia l'**arricchimento del donatario**, cui coincide il depauperamento del donante.

Per quanto riguarda la forma, la donazione richiede sempre l'atto pubblico a pena di nullità, così come previsto dall'**articolo 782 del codice civile**, sia quando ha per oggetto immobili sia mobili, richiedendo la presenza di due testimoni.

L'atto pubblico e la presenza di due testimoni hanno come scopo quello di **indurre il donante a ponderare le proprie scelte**.

Fatta questa veloce disamina sull'istituto della donazione, aprendo un conto corrente bancario cointestato con sua cugina, Francesca ha compiuto per spirito di liberalità, un atto dispositivo del proprio patrimonio, qualificabile come «**donazione indiretta**».

Con la locuzione «donazione indiretta» o anche «donazioni o liberalità atipiche» si indica una categoria giuridica omogenea alla quale si applica una parte delle norme previste per la donazione.

Non esiste una definizione codicistica in merito alla donazione indiretta ma, in tutti i casi, due articoli del codice civile vi si riferiscono (**737 e 809** codice civile).

In particolare, l'**articolo 809** del codice civile individua una serie di atti diversi

dalla donazione contrattuale, adoperati per raggiungere gli effetti economici equivalenti a quelli dati dal contratto di donazione.

Si ha donazione indiretta, quando il donante intende arricchire un'altra persona attraverso atti che hanno una causa, ossia una funzione, diversa da quella della donazione.

Rientrare in questa categoria, ad esempio l'intestazione di beni a nome altrui, la rinuncia, l'adempimento del terzo, il comodato, l'assunzione di garanzia per debiti altrui e l'accollo di debiti altrui.

In proposito, la Corte di Cassazione è concorde nell'affermare che nella donazione indiretta la **liberalità del donante si realizza** mediante il compimento di un atto che produce l'arricchimento del beneficiario.

Viene, quindi, meno l'obbligo previsto dall'articolo 782 del codice civile, in quanto l'animum donandi emerge non dall'atto ma da altre circostanze. Nel caso di specie l'animum donandi si evince dal fatto che, in seguito all'apertura del conto corrente e ai versamenti eseguiti, **il denaro è stato messo a disposizione della cugina per puro spirito di liberalità.**

Sempre la Cassazione, con la **sentenza 4682-18**, ha stabilito che «**la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione indiretta** qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario: a condizione, però, che sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi"»

Per ciò che riguarda il caso del quesito posto, sussistono i presupposti per configurare l'atto dispositivo eseguito da Francesca come donazione indiretta

e, di conseguenza, potrà chiedere alla cugina la restituzione della somma prelevata **esclusivamente** nei casi previsti dall'articolo 801 del codice civile (**revocazione per ingratitudine**) o in quelli previsti dall'articolo 803 del codice civile (**revocazione per sopravvenienza di figli**).

Da quello che si evince non si configura nessuna delle condizioni sopra esposte.

Conclusioni

Francesca non potrà agire per richiedere la restituzione delle somme prelevate dalla cugina, per difetto dei presupposti previsti dalla legge.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Avv. Flavia Severino